



Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

Audizione Senato della Repubblica Conversione in legge del DL Siccità

La pressoché totale assenza di precipitazioni significative che ha caratterizzato l'inverno appena trascorso così come le precipitazioni intense degli ultimi giorni, non sono altro che manifestazioni dirette del medesimo fenomeno che sta interessando l'Italia intera ed il nord del Paese in particolare: il cambiamento climatico.

Gli *Assessment Report dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* includono il Distretto del fiume Po nella fascia climatica fra il Mediterraneo ed il Nord Europa, quale zona di transizione della variazione di piovosità, caratterizzata da un alto grado di indeterminatezza previsionale che genera incertezza sugli sviluppi futuri del clima, in particolare sulla distribuzione delle precipitazioni, anche nevose, e sulla frequenza con cui potranno presentarsi periodi siccitosi e temperature superiori alla media storica.

A partire dal 2000 ci sono stati ben sette anni in cui il bilancio idroclimatico (differenza tra precipitazioni ed evapotraspirazione) del Distretto è risultato fortemente negativo con un aumento dell'intensità dei singoli eventi piovosi ma una riduzione complessiva del numero di eventi totali col risultato di un rilevante calo delle precipitazioni medie nel distretto del fiume Po di circa il 20% su base annua e del 35% nel periodo gennaio-agosto. La diminuzione progressiva delle precipitazioni nell'ultimo ventennio ha fatto registrare un decremento significativo della portata media in chiusura di bacino (sezione del Po a Pontelagoscuro) di circa il 20% su base annua e del 45% nella stagione estiva.

Relativamente all'annata in corso, le proiezioni si annunciano in linea con il quadro sin qui delineato e le precipitazioni delle ultime settimane, che localmente hanno anche creato non pochi danni a causa di smottamenti ed esondazioni, non consentiranno certamente di recuperare il deficit idrico accumulato dall'anno scorso ad oggi e questo mette a rischio soprattutto la produzione agricola (nel bacino del Po sono presenti oltre 3 milioni di ettari di superficie agricola utilizzabile) e quella idroelettrica (nel bacino del fiume Po viene prodotto circa il 55% dell'energia idroelettrica italiana). Purtroppo, l'assenza per molti mesi (novembre 2021) dei flussi umidi di origine atlantica, in grado di apportare importanti quantitativi pluviometrici e abbondanti nevicate sull'arco alpino, che solo nelle ultime settimane sono riapparsi, ha generato negli ultimi due anni un deficit complessivo di risorsa che ha superato i precedenti record storici. Al momento, la somma dello *Snow Water Equivalent* (volume d'acqua contenuto nel manto nevoso) di tutto l'arco alpino conferma una perdita di risorsa pari a circa il 60%; questo farà sì che anche quest'anno durante la stagione irrigua verrà a mancare il contributo tipico della fusione nivale ai deflussi dei corsi d'acqua superficiali e di conseguenza in tutte le principali sezioni del fiume Po, se non ci sarà un'inversione di tendenza, si continueranno a registrare valori di portata media mensile tra i più bassi mai registrati con tutto quanto ne consegue, a partire dall'intrusione del cuneo salino nei rami del Delta.

Nello stesso periodo in cui si assisteva ad una riduzione generalizzata delle precipitazioni, aumentava significativamente la richiesta d'acqua nel settore agricolo, complici le elevate temperature medie.

Ogni anno nel Distretto del fiume Po vengono prelevati mediamente per i diversi usi circa 20 miliardi di metri cubi d'acqua, di cui quasi l'80% è destinato agli usi irrigui mentre la restante parte è destinata a soddisfare gli usi industriali e civili. Gran parte dei volumi d'acqua prelevati provengono da fonti superficiali, ma un contributo importante è fornito dagli acquiferi sotterranei, soprattutto per soddisfare gli usi civili ed industriali.

Il fabbisogno complessivo per i diversi usi risulta essere sostenibile in condizioni di normalità ed abbondanza ma i periodi di siccità, sempre più frequenti e duraturi, osservati negli ultimi anni hanno fatto emergere importanti problemi di scarsità, soprattutto nel settore irriguo.

Maggior domanda e minor disponibilità stanno così rendendo sempre più difficile la gestione della risorsa idrica a scala distrettuale.

Per fronteggiare i problemi che stanno emergendo si deve ricercare una soluzione che richiede riforme strutturali e investimenti che partano dalle modalità con cui viene conservata e allocata la risorsa idrica fino ad arrivare all'ottimizzazione delle tecniche con cui viene utilizzata.

Tra le priorità da affrontare vi sarà sicuramente l'aumento di produttività per unità d'acqua. Ciò non vuol dire agire solo sull'efficientamento ma anche fare investimenti per migliorare le pratiche di coltivazione e puntare a colture che meglio si adattano a condizioni di siccità. Ad esempio, sistemi di irrigazione a goccia, sebbene non adatti a tutti i tipi di colture, sono ancora troppo poco utilizzati nel territorio del Distretto. Analogamente le scelte colturali messe in campo dalle aziende sono ancora troppo orientate verso varietà estremamente idroesigenti, come il mais, anche a causa dello sviluppo del mercato della produzione di biomasse a scopi energetici.

Chiaramente, efficientamento dei sistemi di utilizzo della risorsa e ottimizzazione delle pratiche colturali da sole potrebbero non essere in grado di garantire la sostenibilità del sistema agricolo nel lungo periodo e pertanto occorrerà necessariamente prendere in considerazione anche la realizzazione di interventi infrastrutturali che possano consentire di aumentare la disponibilità di risorsa nei periodi più siccitosi.

Tutto questo richiederà l'adozione di strategie di adattamento di lungo periodo che andranno attentamente studiate e che dovranno interessare tutte le componenti che generano una domanda di risorsa idrica probabilmente non più sostenibile.

Contemporaneamente, però, occorrerà gestire il transitorio e per farlo servirà dotarsi di strumenti flessibili ma operativi che consentano di adottare le misure necessarie a garantire un'equa allocazione della risorsa disponibile, superando le logiche conflittuali tra usi e utilizzatori "di monte e di valle".

Le proposte di modifica al testo del DL cosiddetto Siccità avanzate da questa Autorità vanno esattamente in questa direzione e rappresentano il tentativo di armonizzare il disegno del Governo con il quadro istituzionale esistente.

In tal senso, senza alcuna pretesa di stravolgere i contenuti del decreto, ma semplicemente andando a redistribuire in capo ai diversi soggetti le funzioni da questo previste, si va ad attribuire a ciascuno degli attori in gioco un ruolo preciso evitando sovrapposizioni di funzioni che rischierebbero di essere controproducenti (vedi le funzioni di "controllo e verifica" dell'operato delle Regioni in materia di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 146 del D.lgs. 152/06 che vengono ricondotte in capo alla Cabina di regia e non al Commissario o le funzioni relative alla gestione della risorsa idrica che, non avendo carattere di eccezionalità, vengono ricondotte in capo all'Osservatorio e non al Commissario). In questo modo, la legge di conversione del decreto andrebbe ad introdurre nel quadro normativo vigente gli aggiustamenti necessari per garantire il governo della risorsa nella fase di transizione ecologica che stima vivendo.

In quest'ottica, non si può che plaudire all'introduzione degli Osservatorio per gli utilizzi idrici quali organi statutari delle Autorità di bacino distrettuali quali sedi riconosciute di composizione degli interessi economico-sociali territori che fanno capo ai diversi territori in relazione all'utilizzo della risorsa in condizioni di scarsità.

In relazione a questi ultimi, atteso che, come più volte evidenziato finora, il problema della gestione della risorsa in condizioni di scarsità sarà una costante nei prossimi anni, è opportuno che le funzioni di regolazione degli invasi, in ragione della rilevanza che questi hanno nella gestione della risorsa disponibile e dell'influenza che la loro regolazione può avere nella formazione dei deflussi dei corsi d'acqua di valle (vedi regolazione dei

grandi laghi nel Distretto del fiume Po), vengano attribuite agli Osservatori onde evitare che la gestione di queste opere diventi esclusivo appannaggio dei territori in cui esse ricadono.

Chiaramente, per sostenere l'impatto che l'attribuzione delle nuove funzioni potrà avere sulle Autorità di distretto, queste ultime dovranno essere messe nelle condizioni di operare al meglio. In tal senso, data la rilevanza del distretto del fiume Po che, estendendosi per quasi 90.000 chilometri quadrati e comprendendo ben otto regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche), la Provincia autonoma di Trento e parte del territorio francese e svizzero, rappresenta un'area strategicamente rilevante per il Paese, sarebbe opportuno che la relativa Autorità di distretto venisse messa nelle migliori condizioni per operare. Pertanto, sarebbe opportuno che il fondo di funzionamento a questa dedicato venisse almeno in parte reintegrato delle risorse che le sono state recentemente tagliate (2 milioni a fronte dei circa 4,5 milioni tagliati).

Si propone, infine, l'introduzione di alcune disposizioni specifiche utili al fine di consentire la prosecuzione delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture idriche strategiche per il distretto del fiume Po. In particolare, si propone l'introduzione di alcuni commi all'art. 4 del testo del decreto che risultano essere funzionali ai fini della realizzazione degli interventi di cui al PNRR che interessano direttamente l'asta fluviale del fiume Po rispetto al quali preme evidenziare la strategicità del progetto di rinaturazione del fiume Po quale misura di adattamento ai cambiamenti climatici sviluppata in coerenza con la pianificazione distrettuale di rilevanza europea. Inoltre, si propone l'inserimento di un articolo 4 bis allo scopo di dare certezza alla progettazione di alcune infrastrutture nel distretto padano volte a dare risposte rapide ad alcune criticità di particolare rilievo determinate dalle ricorrenti crisi idriche, tra cui la barriera anti-intrusione del cuneo salino nel Delta del Po e i due invasi della Val d'Enza e della Val di Lanzo, finanziata attraverso il DM Infrastrutture e mobilità sostenibile del 29 agosto 2022, n. 259, confermando l'applicazione della normativa del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) sulla base del quale era stato avviato l'iter.

In conclusione, come Autorità di distretto del fiume Po, ci auguriamo che la conversione in legge del Decreto contribuisca a migliorare il sistema di governo della risorsa, andando a delineare un sistema di poteri dove a ciascuno degli attori in gioco vengano attribuite funzioni chiare e pienamente "esercitabili" in attesa di riuscire ad avviare una nuova stagione di pianificazione e programmazione che, anche attraverso l'individuazione di una nuova visione del territorio, ci consenta di affrontare la transizione ecologica in atto.

La gestione dell'acqua è un mondo di compromessi, negoziati, e soluzioni imperfette che purtroppo non sempre consentono di bilanciare adeguatamente interessi economici, sociali e ambientali. Se gli attori in gioco non sono messi nelle condizioni di operare nel migliore dei modi, la partita rischia di essere persa ancor prima di cominciare a giocarla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante «[Codice dei contratti pubblici](#)»;

Visto il [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), recante «[Codice della protezione civile](#)»;

Visto il [decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 settembre 2022, n. 142](#), recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Considerato che la persistente situazione di scarsità idrica determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese;

Considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. *Cabina di regia per la crisi idrica*

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia, **con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni**, effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui

all'[articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) **verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'[articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;**

ab) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;

bc) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

ed) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

de) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi,

nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

ef) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999](#), cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della

relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2. *Superamento del dissenso e poteri sostitutivi*

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui all'[articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#).

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera ~~d~~e), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera ~~b~~c), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Art. 3. *Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica*

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base ~~dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11~~ **delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni**. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

~~a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;~~

~~b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;~~

~~c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;~~

da) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'[articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

~~e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'[articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;~~

f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero, **in caso di inerzia o ritardo**, l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al **successivo** comma 4, ~~in caso di inerzia o ritardo~~; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

~~h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.~~

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni **o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente**, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza, i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, **nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti**. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'[articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'[articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999](#). La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999](#), cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di

873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'[articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 18](#), e all'[articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 dicembre 2019, n. 141](#), qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli [articoli 7, comma 1, lettera c\), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

Art. 4. *Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e degli interventi sui sistemi naturali utili ai fini del contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici*

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e comma 8, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'[articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio](#)

2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363*, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120*, sono ridotti della metà.

2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'*articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'*articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano, **in collaborazione con ISPRA**, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, **ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle**, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di

mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli [articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) e dell'[articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166](#), anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'[articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

6 Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nonché per l'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po "del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, anche in relazione alle tempistiche di svolgimento, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti.

7. All'articolo 42 comma 1 della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 sono apportate le integrazioni; dopo le parole: *indifferibili e urgenti* sono inserite le seguenti: *e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici; inoltre, l'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.*

Art. 4 bis *Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità*

1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al DM Infrastrutture e mobilità

sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del D.lgs. 50/2016.

Art. 5. *Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica della risorsa idrica contenuta in invasi*

1. ~~Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 ottobre 1994, n. 584](#), il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.~~

2. ~~Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla [direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014](#), recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004,~~

~~recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.~~

~~3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario~~ **Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente,** può fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche ~~di cui al comma 1~~ degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

Art. 6. *Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo*

1. *All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato».

Art. 7. *Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo*

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del [regolamento \(UE\) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020](#).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) 2020/741](#) è predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 8. *Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi*

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'[articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di opere» sono aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere in terra» sono aggiunte le seguenti: «; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «additivi per scavo meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonché fitofarmaci,».

Art. 9. *Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione*

1. All'[articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), dopo le parole: «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le seguenti: «comunque solo».

Art. 10. *Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione*

1. All'[articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'[Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA» e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#),» e le parole: «nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse.

2. Al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte seconda:

1) all'[Allegato II, il punto 17-ter](#) è soppresso;

2) al [punto 8 dell'Allegato IV](#), dopo la lettera s), è inserita la seguente:

«s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;»;

b) alla [parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3](#) è inserito il seguente:

«1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'[articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60](#), a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua ~~marina~~ nell'area di interesse, è pari a $\Delta S_{\text{almax}} < 5\%$.

(2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico **nei corpi idrici di transizione**, nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.».

Art. 11. Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica

1. Al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 63](#), comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;

b) dopo l'[articolo 63](#), è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello

di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti, appositamente delegati, delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente, ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale.».

6. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

7. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

8. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7 commi 5 e 6 della Legge 132/2016, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7 comma 5 della Legge 132/2016 si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate

9. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'art. 11 del DM 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.

Art. 12. *Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe*

1. All'[articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro e 10.000 euro»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente.».

2. All'[articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 21 ottobre 1994, n. 584](#), le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società od ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro».

Art. 13. *Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto

economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Art. 14. *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.